

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

**Detassazione premi di produttività: pubblicato in  
Gazzetta il DPCM per il 2013  
(DPCM 22.01.2013)**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che la finanziaria per il 2013 ha riproposto la **detassazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori del settore privato collegata ad incrementi di produttività**. Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato il **testo definitivo del decreto attuativo (22.01.2013) delle disposizioni contenute nella legge n. 228/2012** (articolo 1 commi 481-482) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2013. Secondo quanto stabilito dal DPCM, **la detassazione degli incrementi di produttività viene concessa solamente se il datore di lavoro rispetta alternativamente una delle seguenti condizioni: i) gli indici di incremento della produttività, efficienza efficacia stabiliti dalla contrattazione collettiva; ii) attuazione da parte della contrattazione di almeno una misura in tre dei quattro campi di intervento individuati dal decreto attuativo**. Come negli anni precedenti, **l'aliquota da applicare** (sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali) **è del 10% e si applica per un importo massimo di 2.500 euro**. Per il 2013, **potranno accedere al beneficio i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro** (a differenza dell'anno precedente, in cui la soglia reddituale è stata fissata a 30.000 euro). La maggior novità della normativa sulla detassazione sugli incrementi della produttività, in ogni caso, rimane la **maggiore definizione da parte del DM dell'ambito di applicazione: a differenza degli anni precedenti il DM 22.01.2013 prevede un criterio di applicazione dell'aliquota del 10% più stringente**. Nonostante tale previsione, dato **l'aumento a 40.000 euro del reddito massimo per accedere all'agevolazione, sarà quindi molto più semplice riconoscere ai lavoratori, all'occorrenza, la tassazione di favore**.

---

## Premessa

---

Con il **DPCM 22.01.2013** sono state **fissate le condizioni attuative per l'applicazione, a partire dal 01.01.2013, della tassazione di favore per i lavoratori dipendenti, che prevede l'applicazione di una aliquota agevolata del 10% a fronte di incrementi di produttività.**

La legge n. 228/2012, infatti, ha **finanziato per il 2013-2014 le disposizioni in materia di incrementi di produttività**, che quest'anno, oltretutto, **sarà di più agevole applicazione vista l'introduzione di un tetto massimo di retribuzione nel 2012 molto più alto** e con **regole più precise** considerata l'introduzione di un **criterio di individuazione degli incrementi che ammettono l'applicazione dell'incentivo fiscale.**

Mentre il limite massimo di reddito sottoposto a tassazione separata rimane fissato a 2.500 euro, **il limite reddituale del lavoratore viene innalzato da 30.000 a 40.000 euro.**

Si ricorda che per la concreta applicazione del beneficio fiscale deve **sussistere un accordo collettivo territoriale o aziendale valevole per il 2013 che rispetti i requisiti stabiliti dal DPCM in esame.**

## La tassazione agevolata sugli incrementi di produttività

---

L'art. 2, comma 1, DL n. 93/2008 ha **introdotto per il periodo 01.07.2008 – 31.12.2008, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 avevano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.000**, una tassazione agevolata, consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del **10% all'importo massimo di € 3.000 delle somme relative a:**

- prestazioni di **lavoro straordinario** (ex D.Lgs. n. 66/2003);
- prestazioni di **lavoro supplementare**;
- **incrementi di produttività**, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (c.d. "premi").

Fino ad oggi **la misura per incentivare i lavoratori è stata prorogata ininterrottamente e la legge di stabilità per il 2013 ne ha previsto la proroga fino al 2015:**

<b>PREMI DI PRODUTTIVITA' DAL 2008 AL 2012</b>		
<b>Periodo di detassazione</b>	<b>Limite importo</b>	<b>Limite reddito di lavoro</b>

	<b>detassato</b>	<b>dipendente anno precedente</b>
<b>1.7 – 31.12.2008</b> (art. 2, comma 1, DL n. 93/2008)	€ 3.000	Reddito 2007 non superiore a € 30.000
<b>1.1 – 31.12.2009</b> (art. 5, comma 1, DL n. 185/2008)	€ 6.000	Reddito 2008 non superiore a € 35.000
<b>1.1 – 31.12.2010</b> (art. 2, commi 156, lett. b e 157, Legge n. 191/2009)	€ 6.000	Reddito 2009 non superiore a € 35.000
<b>1.1 – 31.12.2011</b> (art. 53, DL n. 78/2010)	€ 6.000	Reddito 2010 non superiore a € 40.000
<b>1.1 – 31.12.2012</b> (art. 33, comma 12, Legge n. 183/2011)	€ 2.500	Reddito 2011 non superiore a € 30.000

### **Disciplina applicabile per il 2013**

Le nuove disposizioni attuative per il 2013 hanno lasciato sostanzialmente **invariata la disciplina del l'incentivo, fatta eccezione per alcuni elementi** che ne permettono una più facile applicazione. In particolare, **viene aumentato il reddito massimo entro il quale i lavoratori possono accedere all'incentivo**, e viene **inserito un meccanismo di rinoscimento diverso da quello degli anni precedenti**.

**Per il 2013 il nuovo limite reddituale per l'applicazione dell'imposta sostitutiva diventa 40.000 euro lordi** (riferita al reddito percepito **nell'anno precedente**), considerando anche le **somme versate a fronte di incrementi della produttività**. Tale condizione ha segnato un decisivo aumento rispetto a quella dell'anno precedente (che infatti ammontava a soli 30.000 euro).

Il **massimale a cui si può applicare l'aliquota agevolata**, invece, **rimane fermo a 2.500 euro**, da considerare al **lordo dell'imposta ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori**.

<b>PREMI DI PRODUTTIVITA' 2013</b>		
<b>Periodo di detassazione</b>	<b>Limite importo detassato</b>	<b>Limite reddito di lavoro dipendente anno precedente</b>
<b>01.01.2013-31.12.2013</b> (art 1 commi 481 e 482 legge n. 228/2012)	€ 2.500	Reddito 2012 non superiore a € 40.000

L'art. 2 del Decreto 22.01.2013 dispone che per "*retribuzione di produttività*" si intendono le **voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi di 2° livello che si riferiscono ad**

**indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, ovvero che prevedono, a livello aziendale, l'attivazione di almeno 1 misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di intervento:**

<b>AREE DI INTERVENTO</b>	
<b>Campi di intervento</b>	<b>Modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro</b> , sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale.
	<b>Programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane.</b>
	Introduzione di <b> misure che abbiano il fine di contemperare la tutela dei lavoratori e l'utilizzo di nuove tecnologie</b> funzionali all'attività lavorativa.
	<b>Disciplina e individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.</b>

Rispetto alle precedenti detassazioni e al fine di definire un meccanismo più restrittivo che limiti l'utilizzo indiscriminato della detassazione, **la nuova disciplina dispone che le voci detassabili, ora denominate "retribuzione di produttività", sono solo quelle che si riferiscono, alternativamente, a:**

- **indici "misurabili"** di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione;
- **almeno 1 misura in almeno 3 delle 4 aree di intervento sopra elencate.**

Ciò comporta, quindi, che **soltanto a seguito della verifica dei nuovi vincoli introdotti sarà possibile fornire la "prova" dell'effettivo aumento di produttività / competitività / efficienza e quindi detassare le somme corrisposte ai dipendenti** riconducibili a detti indicatori o alle citate aree d'intervento.

In riferimento alle **modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva**, non si devono segnalare particolari novità, pertanto come negli anni precedenti possono distinguersi le seguenti ipotesi:

- il **sostituto d'imposta, qualora abbia rilasciato il CUD 2013** (riferito al 2012) al dipendente **può applicare la detassazione in via automatica;**
- nel caso in cui **il lavoratore abbia intrattenuto**, nel medesimo anno, **altri rapporti di lavoro subordinato, superando il limite di reddito di 40.000,00 euro**, ha **l'obbligo di comunicare al sostituto d'imposta l'inapplicabilità del regime fiscale agevolato;**

- qualora il **sostituto d'imposta non sia lo stesso che ha rilasciato il CUD al lavoratore per l'anno 2012** è necessario che il **lavoratore comunichi al sostituto d'imposta, in forma scritta, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012;**
- il dipendente **deve comunicare al sostituto d'imposta la non spettanza dell'agevolazione qualora, nel corso del 2013,** raggiunga il **limite di importo detassabile di 2.500,00 euro**, in virtù del percepimento, nel medesimo anno, di **somme già assoggettate al prelievo fiscale del 10%.**

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto in commento, al fine di consentire il "monitoraggio" della detassazione e la "verifica di conformità degli accordi" derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, **il datore di lavoro deve depositare presso la competente Direzione del lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto:**

- il contratto di **produttività;**
- **un'autodichiarazione di conformità** dello stesso al citato DPCM.

Un aspetto molto importante che **è stato chiarito dalla circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro consiste nella impossibilità di applicare l'imposta sostitutiva nelle more dell'approvazione di un accordo.** Al riguardo, secondo quanto precisato dalle Entrate con la circolare n. 19/2011:

✎ *"Le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 **prima della stipula dell'accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche quando l'accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011"**;*

Al riguardo la circolare n. 15/2013 ha confermato che *"l'agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione"*.

#### **OSSERVA**

In caso di **applicazione (errata) dell'imposta sostitutiva in luogo dell'IRPEF**, ai sensi degli artt. 13 e 14, D.Lgs. n. 471/97, **è applicabile la sanzione pari al 30% per l'omesso versamento e al 20% per l'omessa ritenuta.**

<b>SCHEMA RIEPILOGATIVO</b>	
<b>Reddito massimo nel 2012 che da accesso all'agevolazione</b>	<b>40.000 euro</b>
<b>Massimale di reddito assoggettabile ad</b>	<b>2.500 euro</b>

<b>aliquota ridotta</b>	
<b>Importo dell'aliquota ridotta</b>	<b>10%</b>
<b>Aree di intervento degli incentivi</b>	<p><b>Modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro,</b> sia in relazione ad una <b>programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale.</b></p> <p><b>Programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane.</b></p> <p>Introduzione di <b> misure che abbiano il fine di contemperare la tutela dei lavoratori e l'utilizzo di nuove tecnologie</b> funzionali all'attività lavorativa.</p> <p><b>Disciplina e individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.</b></p>

*Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**